

DIRETTIVE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI

1. MODALITA' E TEMPI DI TRASMISSIONE DEI BILANCI E ELENCO CREDITI/DEBITI ASSEVERATO

I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa devono essere trasmessi a questo Comune entro 10 giorni dall'approvazione e comunque non oltre il 20 luglio. L'osservanza del termine è fondamentale, in considerazione dei tempi necessari per effettuare le operazioni di consolidamento.

I documenti che dovranno essere inviati a questo Comune da ciascun componente del GAP sono i seguenti:

Componenti del perimetro di consolidamento	Tipologia di bilancio
Capigruppo di imprese	Bilancio consolidato
Componenti che adottano la contabilità economico/patrimoniale	Bilancio di esercizio
Componenti che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico/patrimoniale	Rendiconto consolidato dell'esercizio

NB: se entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento i bilanci non sono ancora stati approvati dovrà essere trasmesso il preconsuntivo

Inoltre è richiesta la trasmissione, entro il **20 febbraio 2022** dell'elenco dei crediti e debiti, dei costi e ricavi nei confronti del Comune di Cento, distinti in base alle linee di attività definite dalle convenzioni e corredati da nota esplicativa; tale documento potrà essere rettificato al momento della trasmissione del bilancio, qualora si evidenziassero degli errori o nel caso di informazioni sopraggiunte in seguito; e la trasmissione entro **l'2 marzo 2022** del dato relativo ai crediti e debiti asseverato dall'organo incaricato della revisione legale dei conti

2. INDICAZIONI DI DETTAGLIO RIGUARDANTI LA DOCUMENTAZIONE E LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE

I documenti da trasmettere comprendono il conto economico, lo stato patrimoniale, la nota integrativa e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo ai fini della loro eliminazione (debiti sia di funzionamento o commerciali che di finanziamento, crediti, proventi per trasferimenti o contributi, oneri e ricavi concernenti gli acquisti o le vendite, utili, perdite conseguenti a operazioni effettuati tra le componenti del gruppo, etc.), che devono essere dettagliate nella nota integrativa al bilancio trasmesso, in quanto necessarie alla elaborazione del bilancio consolidato di questo Comune. Considerato che la corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche, è necessario che una lista delle operazioni infragruppo relative all'esercizio di riferimento venga anticipata e trasmessa nel più breve tempo possibile. Particolare attenzione andrà posta sulle partite cosiddette "in transito", al fine di evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

La concreta applicazione del d.lgs. n. 139/2015 ha reso i bilanci degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale e delle società del gruppo non omogenei con il bilancio del comune. Il principio contabile all. 4/4 al d.lgs. 118/2011 prevede che le direttive di cui al paragrafo 3.2 del principio n. 4/4 contengano anche la trasmissione delle informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato, secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del d.lgs. 118/2011, non presenti nella nota integrativa degli enti e società che hanno redatto il nuovo schema economico-

patrimoniale ai sensi del citato d. lgs. 139/2015. Pertanto gli enti e le società che hanno redatto il proprio bilancio secondo il nuovo schema previsto dal d. lgs. 139/2015 dovranno inviare:

- a) le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
- b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dal d. lgs. 118/2011.

3. LINEE GUIDA CONCERNENTI I CRITERI DI VALUTAZIONE DI BILANCIO E LE MODALITA' DI CONSOLIDAMENTO 2021

In questa prima fase di avvio del lavoro di consolidamento, viene richiesta l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione da parte delle aziende inserite nel perimetro di consolidamento:

- le categorie e le aliquote di ammortamento da applicare sui cespiti aziendali dovranno essere quelle indicate nell'allegato n. 4/3 del d. lgs. 118/2011, che sarà inviato per conoscenza a ciascuna società. Nel caso di difformità di comportamento rispetto ai principi armonizzati, dovranno essere specificati i motivi che ne sono alla base, ovvero l'idoneità ad una rappresentazione più veritiera e corretta o l'irrilevanza rispetto ai dati di bilancio, sia in termini quantitativi che qualitativi;
- adozione del criterio del patrimonio netto di cui all'art. 2426 n.4 Codice Civile, per contabilizzare le partecipazioni al capitale dei componenti del gruppo da consolidare;
- redazione dei bilanci consolidati intermedi e applicazione del metodo integrale per le partecipazioni di controllo e del metodo proporzionale per quelle solo partecipate, laddove ciò non sia in contrasto con la disciplina civilistica.

4. ELEMENTI DA DETTAGLIARE NELLA NOTA INTEGRATIVA

Devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio tutte le informazioni di dettaglio che sono previste al punto 5 del principio contabile applicato n. 4/4.

Al fine di rappresentare il fenomeno delle esternalizzazioni, è necessario che ciascun componente del GAP indichi, in nota integrativa, l'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, comprensivi delle entrate esternalizzate.

5. IDENTIFICAZIONE DELLE QUOTE DI PERTINENZA DI TERZI

Nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, rettificato secondo le modalità indicate al paragrafo 4.2 del principio contabile applicato n. 4/4, è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico di esercizio e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

Per quanto non espressamente previsto dall'allegato n. 4/4, si fa rinvio ai principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Normativa di riferimento da prendere in considerazione:

- 1) principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, allegato n. 4/3 al d. lgs. 118/2011, in cui sono elencate le categorie di beni ed aliquote di ammortamento;
- 2) principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al d. lgs. 118/2011;
- 3) schema di bilancio consolidato allegato n. 11 al d. lgs. 118/2011;